

Codice DB1424

D.D. 2 agosto 2012, n. 1987

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10/2/2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regol. al Comune di Front C.se per interventi selvicolturali in terreni di proprieta' comunale al foglio 3, particelle 43, 44,136,137 e 348 in Comune di Front C.se, e al foglio 10 part. 551 in Comune di Vauda C.se.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Comune di Front Canavese (To), Via Giovanni Falcone, 7 10070, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 10505 del 19/07/2012 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. al foglio 3, particelle 43, 44, 136, 137 e 348 in comune di Front Canavese, e al foglio 10 particella 551 in comune di Vauda Canavese, località Casa di Riposo Destefanis per una superficie totale complessiva pari a 3,9351 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere un'impresa iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini